



DECRETO RETTORALE N. 6809

Elezioni dei rappresentanti del personale docente e dei ricercatori universitari nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il personale docente e per i ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto del Fondo Pensioni per il personale docente e per i ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- visto il decreto rettorale n. 5021 del 2 aprile 2008, recante: «Modifiche al “Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale docente, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il personale docente e per i ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore”»;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 26 febbraio 2020;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 12 ottobre 2020;
- vista la delibera adottate dal Comitato direttivo nell'adunanza del 21 ottobre 2020,

DECRETA

Art. 1

Sono indette per i giorni **25 e 26 novembre 2020** le elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo di I e di II fascia e dei ricercatori universitari nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il personale docente e per i ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di voto avranno luogo a partire dalle ore 9,00 di mercoledì 25 novembre e si concluderanno alle ore 15,00 di giovedì 26 novembre 2020.



Art. 2

La rappresentanza da eleggere è costituita da:

- un professore di ruolo di I o di II fascia;
- un ricercatore universitario.

Art. 3

Le elezioni si svolgeranno con procedura automatizzata, secondo il regolamento emanato con decreto rettorale n. 5021 del 2 aprile 2008, citato in premessa, mediante l'uso del sistema di voto elettronico da remoto Eligo Social, prodotto dalla Società ID Technology.

Gli aventi diritto potranno esprimere il proprio voto da remoto tramite *pc*, *tablet* o *smartphone*, collegandosi al portale della votazione nella giornata e nella fascia oraria sopra indicati.

Ciascun elettore riceverà le credenziali di accesso alla piattaforma di *e-voting* tramite *e-mail* su posta elettronica istituzionale (dominio unicatt).

Previo inserimento delle credenziali, il sistema accerterà l'identità associata a tali codici e chiederà all'elettore una conferma. Una volta confermata la propria identità, l'elettore sarà accreditato all'utilizzo del sistema e potrà esprimere il proprio voto.

Art. 4

L'elettorato attivo spetta rispettivamente:

- ai professori di ruolo di I e di II fascia;
- ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato,

in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato (**giovedì 5 novembre 2020**).

Art. 5

L'elettorato passivo spetta rispettivamente:

- ai professori di ruolo di I e di II fascia;
- ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato,

in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di **giovedì 5 novembre 2020** e che non siano collocati in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'articolo 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o fuori ruolo per incompatibilità.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 6

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza scegliendo il candidato nella lista della propria categoria di appartenenza.

Art. 7

Con successivo decreto verrà costituita la Commissione elettorale centrale.

Art. 8

Eventuali interruzioni del collegamento telematico per il voto elettronico saranno gestite come di seguito indicato:

- nel caso di interruzione temporanea, la Commissione elettorale centrale potrà valutare la possibilità di recuperare tale inattività al termine dell'orario previsto per le votazioni;
- nel caso di interruzione non risolvibile in tempi brevi, la Commissione elettorale centrale potrà valutare la possibilità di sospendere la votazione e di recuperare il periodo non utilizzato ovvero far ripetere le operazioni di voto nei giorni immediatamente successivi.

Milano, 22 ottobre 2020

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner